

Sent. n. 72/2025 pubbl. il 07/05/2025
Rep. n. 72/2025 del 07/05/2025



RG 35/2025 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 86-1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA

DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 07/05/2025

Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Poio

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 86-1/2025 presentato da:

... nato a **Conegliano Veneto (TV)**, il **28.12.1978**, residente in **Vazzola (TV)**.

per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

presa visione dei documenti allegati;

rilevato che:

- il ricorrente è residente a Vazzola (TV);
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;
- il ricorso e la relazione sono stati integrati in data 14-04-2025 a seguito dei rilievi del Tribunale di cui al decreto 27-03-2025;
- la relazione redatta dall'OCC, unitamente alla successiva integrazione, contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore con l'indicazione a norma dell'art. 269 co. 2 CCI delle cause

Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7fe6af49566b375
Firmato Da: CASCARI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ae04774b2c987bd7039f564de857



dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni nonché con l'attestazione di cui all'art. 268 co. 3 quarto periodo CCI;

- il debitore che fruisce di uno stipendio netto mensile di circa E. 2.900,00 (comprensivo della 13 mensilità) è in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo di oltre E. 116.000,00 a fronte di un attivo costituito solo dall'eccedenza (valutata in E. 500,00 mensili per 36 mensilità) dello stipendio rispetto all'importo destinato al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di _____, nato a _____

NOMINA

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) CCI

NOMINA

conferma la nomina del Liquidatore nella persona dell'avv. Francesca Bonatto;

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

ASSEGNA

termine perentorio di gg. 90 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ORDINA



la consegna o il rilascio dei beni eventualmente facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

DISPONE

che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

ORDINA

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Autorizza il Liquidatore ad accedere alle Banche dati di cui all'art. 49 co. 3 lett. F) nr. 1, 2 CCI, tenuto conto del rinvio operato dall'art. 270 co. 5 al titolo III sezione II del CCI.

Evidenzia che:

- a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge;
- il compenso del difensore per la presentazione del ricorso non rientra tra i crediti prededucibili a norma dell'art. 6 CCI e dell'art. 269.1 CCI;
- l'esdebitazione opera alle condizioni di cui all'art. 282 CCI;
- il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Giudice all'esito della liquidazione dei beni;

Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

Treviso, li 6 maggio 2025

Il Presidente est.

Bruno Casciarri

